



Sentenza n. 138 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 23 maggio 2023, deposito del 10 luglio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 125 del 2022

parole chiave:

DELEGIFICAZIONE – STATUTI REGIONALI

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 1, della [legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8](#)

disposizioni parametro:

- artt. 97, 121 e 123 della [Costituzione](#)
- art. 56, comma 4, dello [Statuto della Regione Campania](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questioni di legittimità dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2020 (*recte*: 2010), n. 8, in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 56, comma 4, dello Statuto della Regione Campania.

Secondo il giudice *a quo* tale disposizione, che autorizza la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale affidando a quest'ultima l'adozione del necessario regolamento, sarebbe "carente nell'indicazione delle norme generali regolatrici della materia" e perciò lesiva dell'art. 56, comma 4, dello statuto regionale, che ne affida la definizione alla medesima legge di delegificazione. La violazione della disposizione richiamata, avente natura di norma interposta, si tradurrebbe in una lesione dell'art. 123 Cost., "oltre che in una violazione degli artt. 97, in punto di riserva relativa di legge sull'organizzazione dei pubblici uffici, e 121 Cost., a causa della denunciata alterazione della forma di governo regionale, quanto al rapporto tra Consiglio e Giunta".

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 123 Cost., per violazione dell'art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania, e ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni.

Il giudice delle leggi, ribadendo la natura di norma interposta dello statuto regionale in quanto fonte sovraordinata alla legge regionale (sentenza n. 178 del 2019), ha evidenziato che la disposizione censurata è espressione della generale tendenza, propria sia della legislazione statale che regionale, ad affidare la disciplina dell'organizzazione

degli uffici pubblici all'attività normativa secondaria, in quanto più idonea ad «evolvere a seconda delle necessità» e, perciò, a garantire una maggiore flessibilità dei moduli organizzativi dei pubblici uffici.

In tale contesto, l'art. 56, comma 4, dello **statuto della Regione Campania** – che riproduce «quasi letteralmente» l'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in **tema di regolamenti governativi autorizzati alla delegificazione** – pone a carico della legge regionale di autorizzazione la definizione, “con specificità”, delle norme legislative vigenti destinate all'abrogazione nonché l'indicazione delle norme generali regolatrici della materia.

Secondo la Corte, nel caso di specie la legge impugnata ha soddisfatto il primo requisito, individuando con precisione nella legge reg. Campania n. 11 del 1991 le norme da abrogare, ma non il secondo. Il giudice delle leggi, infatti, muove dal presupposto per cui in tema di delegificazione **le norme generali regolatrici della materia «hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi» di cui all'art. 76 Cost., al punto da «costituire le scelte fondanti l'assetto normativo dell'oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente».** Sebbene, poi, tale requisito debba essere inteso con una certa flessibilità e possa essere soddisfatto anche mediante l'adozione di norme di scopo, l'obiettivo enunciato dal legislatore non può presentare «tratti di genericità tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo». In virtù di ciò, la Corte ritiene che detta condizione non sussista nel caso di specie, in quanto **la legge impugnata individua le norme generali regolatrici nei fini di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché negli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative, ossia in vincoli costituzionali ai quali l'organizzazione dei pubblici uffici è già di per sé tenuta ad adeguarsi.** Infatti, «prendere in considerazione tali finalità avrebbe l'effetto di svuotare la norma generale regolatrice di ogni attitudine sua propria a conferire un taglio peculiare alla materia, sulla base del quale testare la corrispondenza del regolamento alla volontà legislativa».

Poiché, inoltre, «l'attitudine delle norme generali a regolare la materia si misura anche in relazione alla stretta inerenza di esse con l'oggetto della delegificazione», risulta inadeguato anche il richiamo compiuto dalla disposizione impugnata agli artt. 64 e 65 dello Statuto, in quanto si tratta di disposizioni relative ai principi dell'attività amministrativa e dunque estranee alla materia delegificata.

D'altro canto, secondo la Corte neanche la parte normativa sottratta alla delegificazione offre criteri idonei a consentire di predeterminare sufficientemente il contenuto del regolamento, **né risultano adeguate a tal fine le ulteriori norme regolatrici enunciate dalla disposizione impugnata, in quanto queste ultime, pur essendo pertinenti all'oggetto della disposizione e specifiche, sono estremamente frammentarie e non coprono abbastanza la vasta materia oggetto della delegificazione.** Sul punto, la Corte ritiene significativa anche la circostanza che **il regolamento adottato dalla Giunta in attuazione della disposizione impugnata ha inciso su una legge assai analitica, quale la citata legge reg. n. 11 del 1991, in mancanza di una «base normativa primaria atta a indirizzarne le scelte, posto che la norma censurata non prevede alcunché sull'articolazione degli uffici, né sul numero di essi, né, di conseguenza, sulle competenze loro demandate».**

In conclusione, **la Corte dichiara l'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 costituzionalmente illegittimo in quanto esso, superando il limite, «pur largo in tema di organizzazione degli uffici pubblici», posto dall'art. 56, comma 4, dello statuto regionale, viola l'art. 123 Cost.**

Inoltre, **in via consequenziale dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 del medesimo art. 2**, in base al quale la legge reg. Campania n. 11 del 1991 è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge di autorizzazione alla delegificazione impedisce tale effetto abrogativo.

Alessandra Prozzo